



Associazione Culturale Giostra Cavalleresca di Sulmona





Associazione Culturale Giostra Cavalleresca di Sulmona



STATUTO	3
Titolo I - costituzione, denominazione, sede, oggetto sociale.	3
Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede.....	3
Art. 2 - Oggetto e scopo sociale.....	3
Art. 3 - Durata dell'Associazione.....	4
Art. 4 - Proprietà ed uso del materiale	5
Titolo II - I Soci e la quota associativa	5
Art. 5 - I Soci	5
Art. 6 - La quota di iscrizione e la quota associativa	6
Art. 7 - Perdita della qualità di socio	7
Art. 8 - Diritti ed obblighi dei soci.....	7
Titolo III - Organi sociali e loro poteri	8
Art. 9 - Organi dell'Associazione.....	8
Art. 10 - L'Assemblea dei soci	8
Art. 11 - L'Assemblea ordinaria.....	9
Art. 12 - L'Assemblea straordinaria	9
Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea.....	10
Art. 14 - Presidenza dell'Assemblea.....	10
Art. 15 - Validità dell'Assemblea.....	10
Art. 16 - Verbale dell'Assemblea	10
Art. 17 - Il Consiglio Direttivo	11
Art. 18 - Riunioni del Consiglio Direttivo.....	12
Art. 19 - Poteri del Consiglio Direttivo	13
Art. 20 - Incarichi	14
Art. 21 - Il Presidente	15
Art. 22 - Il Vice Presidente.....	15
Art. 23 - Il Segretario.....	16
Art. 24 - Il Tesoriere	16
Art. 25 - Il Collegio dei Revisori	16
Art. 26 - Il collegio dei probiviri	17
Art. 27 - Consiglio dei Capitani.....	17
Art. 28 - Consulte della Giostra.....	17
Art. 29 - Commissioni specialistiche	18
Art. 30 - Commissione Storica	18
Art. 31 - Commissione Artistica	19
Art. 32 - Commissione attività culturali	19
Art. 33 - Commissione Tecnica.....	19
Art. 34 - Scuole ed esposizioni	20
Titolo IV - Patrimonio e rendiconto	20
Art. 35 - Patrimonio.....	20
Art. 36 - Rendiconto annuale.....	20
Titolo V - Norme generali, transitorie e finali	21
Art. 37 - riconoscimento della personalità giuridica	21
Art. 38 - Scioglimento	21
Art. 39 - Norme di rinvio.....	21



STATUTO

ASSOCIAZIONE CULTURALE GIOSTRA CAVALLERESCA DI SULMONA

Titolo I - costituzione, denominazione, sede, oggetto sociale.

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede.

E' costituita in Sulmona l'Associazione Culturale "GIOSTRA CAVALLERESCA DI SULMONA" (in seguito denominata Associazione).

L'Associazione ha sede in Sulmona (AQ) ed ha facoltà di istituire, su delibera dell' Assemblea, sedi staccate e coordinate, in altre località (comunque e dovunque si ritenga necessario e possibile).

Art. 2 - Oggetto e scopo sociale

L'Associazione "GIOSTRA CAVALLERESCA DI SULMONA" non ha scopo di lucro e si propone di:

- a) sovrintendere, promuovere ed organizzare la rievocazione storica della Giostra Cavalleresca che, secondo i documenti storici, veniva effettuata a Sulmona nelle ricorrenze del 25 marzo e del 15 agosto all'incirca fino alla fine del XVII sec.;
- b) sovrintendere, promuovere, ed organizzare manifestazioni ed iniziative culturali di ricerca e di studio attinenti alla suddetta rievocazione storica in costume ed al periodo cui essa si riferisce, mediante convegni, conferenze, congressi, pubblicazioni, mostre ed esposizioni, ecc.;
- c) curare la ideazione e la realizzazione dei costumi e degli strumenti del Corteo Storico (armi, bandiere, armature, strumenti musicali, addobbi, bardature, ecc.) in piena aderenza al periodo storico in cui si svolgeva la manifestazione, nonché curare la realizzazione dello stesso corteo;
- d) promuovere, coordinare e sostenere le attività di promozione e propaganda, anche editoriali, per il raggiungimento delle finalità sociali;
- e) istituire e formare giurie, premi, borse di studio, concorsi, comitati e presidenze onorarie, affiliazioni con altri Enti culturali;
- f) espletare la propria attività in sede locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale;
- g) promuovere, coordinare, sostenere iniziative miranti alla conservazione, salvaguardia e restauro del patrimonio artistico, architettonico, storico e culturale della Città di Sulmona e del suo circondario; alla rivitalizzazione del Centro Storico di Sulmona mediante la individuazione dei Sestieri e dei Borghi cittadini che prenderanno parte alla Giostra, la promozione della loro organizzazione e la messa in atto di un adeguato supporto ove necessario; alla ricerca e riproposizione di antiche tradizioni, giochi, costumanze, riti, feste popolari ormai passate in disuso;



Associazione Culturale Giostra Cavalleresca di Sulmona



- h) promuovere, coordinare, sostenere, anche in collegamento con le realtà culturali esistenti sul territorio, iniziative, studi, attività, convegni, dibattiti, pubblicazioni, conferenze, mostre, ecc., tendenti alla valorizzazione, salvaguardia, rispetto e conoscenza del patrimonio ambientale della nostra terra con particolare riferimento al Parco Nazionale della Maiella- Morrone, allo scopo di favorirne lo sviluppo sociale ed economico;
- i) promuovere, coordinare, organizzare festival, concorsi, concerti, rassegne, incontri culturali, convegni, mostre, dibattiti, spettacoli, conferenze, pubblicazioni a sostegno e ad integrazione della Giostra e del Corteo Storico con l'obiettivo, ritenuto di primaria importanza e valenza, di favorirne la conoscenza, la diffusione, la integrazione delle tradizioni, delle culture, delle arti, dei costumi di tutti i popoli della Comunità Europea;
- j) svolgere attività di utilità sociale a favore dei propri associati o di terzi.

Per il conseguimento delle attività sociali, l'Associazione potrà:

- 1) collegarsi e/o convenzionarsi con Enti pubblici e privati, altre Associazioni e/o Società che svolgano attività analoghe e/o affini;
- 2) acquistare partecipazioni e/o compartecipazioni in Società, Enti, Istituti che operano nel campo delle finalità sociali e/o comunque utili al conseguimento delle stesse;
- 3) acquistare, prendere in affitto, restaurare gli immobili e mobili occorrenti al suo funzionamento;
- 4) stipulare convenzioni finanziarie, contrarre mutui, fidejussioni, leasing, fidi ed aprire conti correnti con uno o più Istituti di credito locali, nazionali, internazionali, per il funzionamento e il raggiungimento dei suoi obiettivi. Essa accede a contributi sia pubblici che privati.

Particolare attenzione verrà posta nei confronti degli Enti territoriali (Comune di Sulmona, Provincia dell'Aquila e Regione Abruzzo) ritenuti interlocutori fondamentali per la attuazione delle finalità statutarie, con i quali potranno essere concordati modalità e strumenti, quali atti di intesa, per renderli compartecipi a tale scopo .

Art. 3 - Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata; essa potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea sociale straordinaria. La deliberazione di scioglimento dovrà avere il voto favorevole della maggioranza dei 3/4 (trequarti) dei Soci, a norma dell'art. 21 del Codice Civile, ultimo comma..



Art. 4 - Proprietà ed uso del materiale

Se realizzati da una propria partecipazione economica, parziale o totale, l'Associazione considera proprio patrimonio esclusivo ed inalienabile tutti i costumi, le bandiere, le armi, le armature, gli strumenti musicali, gli addobbi ed ogni altra attrezzatura utilizzata nello svolgimento della Giostra, del Corteo Storico ad essa connessa ed in qualsiasi altra manifestazione da essa stessa organizzata. .

Tale patrimonio, appositamente inventariato, potrà essere usato solo in occasione della rievocazione storica della Giostra Cavalleresca di Sulmona, salvo particolari autorizzazioni rilasciate di volta in volta, per iscritto, dal Consiglio Direttivo. Nel caso che altri Enti, Comunità, Associazioni o singoli figuranti abbiano interesse a provvedere a proprie cure e spese alla realizzazione del materiale di cui sopra, sarà necessario, in qualsiasi fase, che ciò avvenga in collegamento con il Consiglio la cui Commissione Artistica avrà il compito di esprimere un parere motivato ed insindacabile in riferimento alle caratteristiche dei progetti che si intendono realizzare (modello, stoffe, accessori particolari, addobbi, ecc.). In caso contrario, sarà facoltà del Consiglio di escludere dalla partecipazione alle manifestazioni della Giostra coloro che non avessero ottemperato a questa indicazione.

I soci non possono utilizzare, al di fuori delle manifestazioni programmate, alcuna delle attrezzature, costumi e altro materiale come indicato nel primo comma, di loro proprietà senza l'espressa autorizzazione scritta del Consiglio Direttivo.

Quest'ultimo dovrà inoltre attivarsi, con apposita regolamentazione, verso i non soci, proprietari di attrezzature, costumi e altro materiale come indicato nel primo comma, perché non utilizzino gli stessi al di fuori di dette manifestazioni.

Titolo II - I Soci e la quota associativa

Art. 5 - I Soci

All'interno dell'Associazione si distinguono le seguenti categorie di Soci:

- a) Soci fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e che hanno sottoscritto l'atto costitutivo. Sono assimilati ai soci ordinari per gli obblighi di versamento della quota associativa;
- b) Soci ordinari: coloro che contribuiscono all'attività dell'Associazione mediante il versamento in denaro di una quota associativa;
- c) Soci sostenitori: coloro che contribuiscono all'attività dell'Associazione mediante il versamento in denaro di una quota associativa rilevante;



Associazione Culturale Giostra Cavalleresca di Sulmona



- d) Soci onorari: coloro che si sono particolarmente distinti nella collaborazione e nel sostegno dell'attività dell'Associazione o che ne hanno promosso l'immagine e la valorizzazione in maniera apprezzabile. Essi sono esonerati dal versamento della quota annuale. Spetta al Consiglio Direttivo nominare tali soci sulla base dei criteri e delle modalità stabilite dalla Assemblea dei Soci;
- e) Soci giovani: sono i minori di anni 18. Per essi la quota annua non è dovuta, non hanno diritto di voto in sede di Assemblea, ma possono parteciparvi. Al compimento della maggiore età possono divenire Soci ordinari o sostenitori, con i diritti e gli obblighi propri di tali categorie, senza ripetere la domanda di adesione.

Chi intende far parte dell'Associazione deve presentare domanda di adesione al Consiglio Direttivo. Questo decide sull'accoglimento a maggioranza semplice (50%+1) dei componenti senza obbligo di motivazione per i non ammessi e con decisione inappellabile.

Sono ammessi in qualità di Soci tutti coloro, persone fisiche e persone giuridiche (Società, Enti e Associazioni) nella persona del loro legale rappresentante, che condividano le finalità dell'Associazione e contribuiscano alla loro realizzazione.

L'adesione ha durata annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre, e la sua validità è subordinata al versamento delle quote sociali e al rispetto dello Statuto e dei deliberati degli Organi sociali. Pertanto è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6 - La quota di iscrizione e la quota associativa

La quota di iscrizione e la quota associativa annuale sono determinate dall'Assemblea dei Soci.

La quota di iscrizione e la quota associativa devono essere versate dai nuovi iscritti entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione dell'avvenuta accettazione della domanda di adesione da parte del Consiglio Direttivo ed è dovuta per intero, qualunque sia la data della domanda di ammissione.

Il mancato versamento nei termini è causa di nullità dell'adesione.

La quota associativa di rinnovo deve essere versata entro il 31 gennaio di ogni anno.

Le suddette quote non sono trasmissibili e non sono soggette a rivalutazione.

La tessera di iscrizione annualmente convalidata, è l'unico documento idoneo a provare la qualità di Socio.



Associazione Culturale Giostra Cavalleresca di Sulmona



Art. 7 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, inadempienza dei versamenti dovuti, indegnità e decesso.

Il recesso deve essere comunicato al Presidente con preavviso di almeno 2 (due) mesi, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il Socio ha possibilità di annullare la decisione di recesso prima della scadenza dei 2 (due) mesi dall'invio della raccomandata.

Nulla è dovuto al Socio receduto per le quote versate a qualsiasi titolo.

L'inadempienza dei versamenti è sancita dal Consiglio Direttivo e comunicata per iscritto, a mezzo raccomandata, al Socio che ha 30 (trenta) giorni di tempo per rimuovere la situazione di inadempienza.

Trascorso detto termine il Socio si intende automaticamente escluso per inadempienza,

L'indegnità è pronunciata dal Consiglio Direttivo per fatti gravi, motivati e circostanziati, e deve essere comunicata per iscritto al Socio. Contro l'esclusione per indegnità è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

I Soci possono essere, altresì, esclusi dall'Associazione, previa deliberazione in tal senso del Consiglio Direttivo, per le seguenti cause:

- a) tentativo di far deviare l'Associazione dal perseguimento dei fini statutarî;
- b) comprovato disinteresse all'attività dell'Associazione;
- c) attuazione di propaganda elettorale in nome dell'Associazione o nelle sedi della stessa;
- d) tenuta di una condotta gravemente colpevole sui piano morale e civile che renda obiettivamente impossibile la prosecuzione del rapporto associativo.

La esclusione deve essere comunicata per iscritto al Socio, che potrà proporre ricorso al Collegio dei Probiviri entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

I soci esclusi possono ripresentare la domanda di ammissione, non prima di due anni, e nulla è loro dovuto per le quote versate a qualsiasi titolo.

Spetta al Presidente il potere disciplinare relativo a tutte le sanzioni diverse e meno gravi della esclusione, che saranno disciplinate da apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

Art. 8 - Diritti ed obblighi dei soci

I Soci hanno diritto di:

- frequentare i locali sociali purché abbiano un comportamento morale e civile corretto, oltre alla cura e al rispetto di quanto in essi contenuto;
- utilizzare le strutture sociali per scopi pertinenti ed in linea con le finalità dell'Associazione;
- ottenere, ove possibile, facilitazioni per le attività e le manifestazioni da essa organizzate;



Associazione Culturale Giostra Cavalleresca di Sulmona



- se maggiorenni, di votare ed essere eletti.

I Soci sono tenuti:

- alla corresponsione delle quote sociali nella misura stabilita dall'Assemblea dei Soci;
- al versamento di ulteriori contributi, proposti dagli organi statutari al fine di specifici finanziamenti dell'Associazione, purchè tale impegno sia stato formalmente assunto dal Socio stesso.
- ad osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni assembleari;
- a conservare buoni rapporti tra loro e nei confronti dell'Associazione;
- secondo le loro possibilità, a partecipare alla vita associativa e ad impegnarsi per garantire all'Associazione il raggiungimento degli scopi statutari.

Il Consiglio Direttivo disporrà di volta in volta per l'utilizzo delle strutture sociali. A tal fine emanerà un regolamento per la disciplina della utilizzazione delle strutture sociali e dei rapporti fra soci e soci e fra questi e l'Associazione.

Titolo III - Organi sociali e loro poteri

Art. 9 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei conti;
- il Collegio dei Probiviri;
- la Consulta della Giostra

Art. 10 - L'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei Soci, organo sovrano dell'Associazione, è costituita dalle categorie di Soci indicate nell'art. 5 ed in regola con il versamento delle quote sociali annue.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria. Ogni socio può rappresentare solo un altro socio tramite delega scritta, la cui regolarità sarà preventivamente verificata tramite modalità definite in apposito regolamento.

I componenti il Consiglio Direttivo non possono ricevere la predetta delega e nelle Assemblee indette per l'approvazione dei bilanci e per le deliberazioni in merito a responsabilità dei Consiglieri, non hanno voto ai sensi dell'art.21 Codice Civile.



Art. 11 - L'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario annuale e del preventivo di gestione.

Inoltre essa:

- elegge i componenti il Consiglio Direttivo;
- elegge i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;
- elegge i componenti il Collegio dei Probiviri;
- approva la relazione annuale del Consiglio Direttivo;
- determina le quote di iscrizione ed associative;
- approva i regolamenti che lo Statuto o la stessa Assemblea non demandano agli altri Organi sociali;
- delibera su qualsiasi argomento ad essa sottoposto.

Art. 12 - L'Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria ha luogo:

- su richiesta motivata di almeno 3/10 (tre decimi) degli associati;
- su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei componenti il Consiglio Direttivo;
- per determinazione del Presidente o del Consiglio Direttivo quando ne ravvisino la necessità.

L'ordine del giorno è proposto dall'organo che ha richiesto la riunione.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- sullo scioglimento anticipato dell'Associazione;
- sulla revoca del mandato alle persone che ricoprono cariche sociali;
- su tutti gli argomenti sottoposti al suo esame.

Nel caso in cui l'Assemblea fosse chiamata a deliberare sulle modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto, le sue deliberazioni sono valide solo se ottenute con il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci con diritto di voto, in prima convocazione, oppure con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci con diritto di voto intervenuti, in seconda convocazione. Tale numero non deve comunque essere inferiore a quattro decimi (con arrotondamento all'unità inferiore) dei Soci con diritto di voto.



Associazione Culturale Giostra Cavalleresca di Sulmona



Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante affissione dell'avviso, contenente luogo, data, ora della riunione e ordine del giorno, nei locali dell'Associazione, e in altri spazi all'uopo definiti, almeno 15 (quindici) giorni prima della seduta.

La convocazione può essere disposta anche a mezzo comunicazione scritta, diretta a ciascun Socio almeno 8 (otto) giorni prima della seduta.

L'Assemblea è validamente costituita, anche senza formalità di convocazione, se sono presenti tutti i Soci.

Art. 14 - Presidenza dell'Assemblea

Ogni volta l'Assemblea, regolarmente insediata, sceglie fra i soci presenti un presidente.

Questo nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori; inoltre verifica la validità della seduta, dirige e regola la discussione, accerta il risultato delle votazioni e ne dà proclamazione.

Firma, unitamente al segretario – e agli scrutatori, qualora vi siano elezioni-, il verbale della seduta.

Art. 15 - Validità dell'Assemblea

Le Assemblee sono validamente costituite in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati mediante delega scritta la metà più uno dei Soci con diritto di voto; tuttavia, trascorsa un'ora da quella fissata per l'adunanza, le Assemblee, ritenute in seconda convocazione, sono valide qualunque sia il numero dei Soci con diritto di voto intervenuti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi (50% + 1), salvo i casi nei quali il presente Statuto o la legge impongono maggioranze qualificate e/o diverse.

Di norma le votazioni si effettuano per alzata di mano. Modalità diverse per le deliberazioni e per le elezioni relative alle cariche sociali saranno definite (per quanto non contemplato nel presente Statuto) da appositi regolamenti. In questi saranno ulteriormente definite anche le situazioni di incompatibilità nell'elettorato passivo.

Art. 16 - Verbale dell'Assemblea

Delle sedute assembleari viene redatto, secondo le modalità stabilite in apposito regolamento, il relativo verbale che, sottoscritto ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 14, viene messo a disposizione dei Soci per 30 (trenta) giorni presso la sede sociale. I soci possono far pervenire, nei successivi 60 (sessanta) giorni eventuali osservazioni e/o note scritte. In seguito il libro dei verbali può essere consultato, nei locali sociali, da ogni socio che lo richiede nei modi e nei termini specificati da apposito regolamento. Dei verbali non può essere rilasciata copia.



Associazione Culturale Giostra Cavalleresca di Sulmona



Art. 17 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo costituisce l'Amministratore responsabile dell'Associazione. Il mandato dura 3 (tre) esercizi sociali e, comunque, sino alla nomina del nuovo Organo; ogni singolo consigliere può ricandidarsi.

E' composto, in numero dispari, da un minimo di cinque ad un massimo di nove Soci maggiorenni, iscritti da almeno dodici mesi, salvo diversa decisione dell'Assemblea assunta di volta in volta prima dell'elezione; il numero dei componenti sarà deciso dall'Assemblea prima di ogni elezione.

Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti prevarrà il candidato che risulta essere iscritto continuativamente all'Associazione da più tempo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce entro sette giorni dall'elezione per procedere al proprio interno alla nomina del Presidente, del Vice-Presidente, del Tesoriere e del Segretario.

Se entro due settimane dalla riunione non ha proceduto alle predette nomine i Consiglieri decadono e si procederà a nuove elezioni.

L'assunzione della carica amministrativa dell'Associazione è incompatibile con

- cariche amministrative nei Sestieri e nei Borghi;
- il ruolo di componente del Consiglio o della Giunta degli Enti locali, del Parlamento e del Governo;
- con l'incarico di Presidente o Segretario, o similare, di partito, di movimento politico, di sindacato.

Il Consigliere che intende dimettersi dall'incarico deve comunicare il suo proposito al Presidente con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il Presidente dimissionario deve rimettere il suddetto documento al Consiglio Direttivo con la stessa modalità.

Il dimissionario ha possibilità di ritirare le proprie dimissioni prima della scadenza dei 30 (trenta) giorni dall'invio della raccomandata.

I membri del Consiglio Direttivo che commettano gravi irregolarità, abbiano comportamenti contrastanti con la carica che rivestono e/o con gli interessi dell'Associazione. o che manifestino disinteresse nel compimento degli impegni assunti, rispondono del loro operato all'Assemblea dei Soci.

I componenti il Consiglio Direttivo svolgono le loro mansioni gratuitamente; è, comunque, loro riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute per le attività statutarie se preventivamente autorizzate e debitamente documentate.

Il Presidente, del Consiglio Direttivo, e quanti assumono obbligazioni in nome e per conto della Associazione, rispondono personalmente e solidamente di queste.



Associazione Culturale Giostra Cavalleresca di Sulmona



Art. 18 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio adotta le proprie deliberazioni in apposite riunioni.

E' convocato dal Presidente, di norma almeno ogni mese e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso.

Salvo diversa modalità concordata dal Consiglio, la convocazione è fatta con lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno, da inviarsi a ciascun componente almeno 5 (cinque) giorni utili prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza mediante convocazione per iscritto effettuata il giorno antecedente.

La riunione è validamente costituita, anche senza la formalità di convocazione, se sono presenti tutti i componenti il Consiglio.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando risulti presente la maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; nel caso di parità nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente della seduta, nelle votazioni segrete la proposta è respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere ammesse a partecipare a titolo consultivo anche persone non facenti parte dello stesso, quando ciò sia ritenuto utile al raggiungimento delle finalità della Associazione.

I Consiglieri hanno l'obbligo di partecipare a tutte le sedute. Qualora, senza giustificato motivo, il Consigliere non partecipi per tre volte consecutive, si intende decaduto dalla carica. Tale decadenza deve essere comunicata per iscritto, a mezzo raccomandata, al Consigliere, il quale ha 7 (sette) giorni feriali di tempo dalla ricezione della comunicazione per proporre ricorso al Collegio dei Probiviri che si pronuncerà entro 7 (sette) giorni feriali dalla ricezione del ricorso.

Al suo posto il Consiglio nominerà il primo dei Consiglieri non eletti. In caso di non esistenza o di esaurimento di quest'ultimi saranno indette elezioni suppletive per l'elezione dei Consiglieri da surrogare, salvo diversa decisione assunta dall'Assemblea prima dell'eventuale indizione dell'elezione all'uopo.

La medesima sostituzione si ha nell'ipotesi di dimissione volontaria, di decesso o di perdita della qualità di socio.

I nuovi eletti decadono dalla carica con lo scadere del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo può operare validamente fino a che rimangono in carica almeno il 50%+1 dei componenti. Al di sotto di tale quorum l'intero organo decade insieme al Presidente, che convocherà l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente o dal componente più anziano di età.



Delle riunioni del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il libro dei verbali deve essere messo a disposizione dei Consiglieri nei locali sociali. I Consiglieri e i Soci possono prendere visione dei verbali nei locali sociali, nei modi e nei termini specificati da apposito regolamento.

Dei verbali non può essere rilasciata copia.

Il Consiglio Direttivo, nei limiti del preventivo di gestione, approvato dall'Assemblea dei Soci, ha i più ampi poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione. Esso pertanto può validamente deliberare su tutto quanto concerne il raggiungimento degli scopi sociali che non sia dal presente Statuto espressamente rimesso all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Art. 19 - Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

1. nomina al suo interno, il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario ed eventuali delegati per particolari mansioni o incarichi che si rendessero necessari alla vita della Associazione;
2. procede, ove necessaria e possibile, alla nomina dei direttori, dei dipendenti e degli impiegati e ne determina le mansioni e l'eventuale compenso;
3. organizza e coordina il lavoro delle Commissioni specialistiche tramite propri referenti scelti come responsabili di ciascuna Commissione;
4. nomina un addetto alle pubbliche relazioni e stampa;
5. elabora il piano annuale delle attività, nel rispetto delle modalità previste dallo Statuto e da atti ad esso collegati;
6. cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei Soci;
7. elabora ed approva i regolamenti dell'Associazione, non demandati all'Assemblea;
8. coordina la gestione amministrativa contabile;
9. delibera l'adesione, la partecipazione e la compartecipazione ad Enti, Istituti, Società aventi scopi analoghi e/o affini;
10. delibera sulla ammissione, sul recesso, sulle dimissioni, sulla esclusione dei Soci, anche sulla base di criteri eventualmente deliberati dall'Assemblea ad integrazione di quanto previsto dallo Statuto;
11. delibera sulla apertura di conti correnti bancari, di linee di credito, di mutui occorrenti per la ordinaria gestione sociale;



Associazione Culturale Giostra Cavalleresca di Sulmona



12. propone all'Assemblea il rendiconto economico e finanziario annuale, il preventivo di gestione, le relative variazioni, predisposti dal Tesoriere e redige le relazioni annuali, secondo le norme riportate nel presente Statuto;
13. approva i regolamenti delle Giostre, del Corteo Storico, delle Scuole – predisposti di concerto con il Consiglio dei Capitani- e di altre manifestazioni collaterali ;
14. provvede alla cura dei rapporti con le istituzioni che parteciperanno alla Giostra, al Corteo Storico ed alle manifestazioni connesse;
15. decide sui ricorsi presentati dai Borghi e Sestieri o da altri partecipanti, con esclusione di quelli in merito a controversie la cui risoluzione non sia demandata, da altri atti o regolamenti, a specifici organi;
16. elabora e decide le modalità di coinvolgimento e di partecipazione alla Giostra delle rappresentanze non sulmonesi;
17. delibera sulle richieste di partecipazione di tutto il complesso della Giostra o di singoli gruppi di essa a spettacoli o manifestazioni in Italia ed all'estero, con espresso consenso del Borghi e Sestieri, se direttamente interessati;
18. delibera sulle modalità di impiego e conservazione del patrimonio della Giostra;
19. elabora il progetto generale della Giostra, del Corteo Storico e delle manifestazioni ad essa connesse;
20. delibera sugli impieghi, sui crediti e sui debiti della Associazione.

La suddetta elencazione non è preclusiva di ogni altro potere ordinario e/o straordinario devoluto all'amministratore responsabile.

Art. 20 - Incarichi

Il Consiglio Direttivo nomina, su proposta dei rispettivi responsabili, i membri delle Commissioni tra i soci o al di fuori dell'Associazione.

Tutti gli altri incarichi, compresi quelli tecnici e di direzione che si andranno ad individuare per l'espletamento delle attività programmate potranno essere attribuite a soci e non soci da parte del Consiglio Direttivo.

Le attività dell'Associazione e gli incarichi di cui sopra sono svolti ordinariamente a titolo volontario e gratuito. Quando sia opportuno per la natura delle attività da svolgere e la convenienza per il conseguimento dei risultati, l'Associazione può utilizzare per le proprie esigenze interne anche prestazioni di lavoro professionali e di servizi retribuite o compensate. Possono essere di norma compensate le attività complesse di carattere amministrativo o tecnico e quelle di formale carattere didattico.



Associazione Culturale Giostra Cavalleresca di Sulmona



Le collaborazioni compensate, adeguatamente motivate, sono definite dal Consiglio Direttivo nel rispetto delle indicazioni fornite in merito dall'Assemblea, e hanno di norma natura di supporto professionale all'attività di organi e incarichi sociali.

Un incarico compensato non può essere conferito al socio che ricopre una carica sociale.

Le mansioni relative alle cariche sociali vengono svolte gratuitamente.

Per svolgere le varie attività dell'Associazione è previsto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e opportunamente documentate, nelle forme contemplate da apposite norme interne.

Chi intende dimettersi dall'incarico deve comunicare il suo proposito al Presidente con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; ha la possibilità di ritirare le proprie dimissioni prima della scadenza dei 30 (trenta) giorni dall'invio della raccomandata.

Il Consiglio Direttivo verifica periodicamente l'operato di chiunque abbia ricevuto un incarico e può procedere alla revoca, motivata, dell'incarico attribuito.

L'incarico decade comunque al momento dell'insediamento del nuovo Direttivo, salvo rinnovo dell'incarico da parte di questo ultimo.

Art. 21 - Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione:

- ha la rappresentanza legale e la firma sociale;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi dell' Associazione;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- convoca le Assemblee;
- convoca e presiede altri organismi come contemplato dalle norme statutarie;
- in caso d'urgenza, esercita i poteri del Consiglio Direttivo e sottopone a quest'ultimo, nella prima riunione utile, per la ratifica le deliberazioni adottate con poteri d'urgenza.

Art. 22 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente:

- sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento di questi, in tal caso gli sono demandati tutti i suoi poteri;
- sostituisce il Presidente nelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dallo stesso.

In caso di impossibilità o impedimento del Vice-Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal componente del Consiglio

Direttivo che risulta essere iscritto continuativamente all'Associazione da più tempo.



Art. 23 - Il Segretario

Il Segretario:

- è responsabile dei servizi generali e di segreteria;
- organizza l'ufficio di segreteria;
- coordina il lavoro dei soci e dei collaboratori delegati;
- predispone gli atti amministrativi previsti dal presente Statuto;
- cura la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo, assiste lo stesso ed il suo Presidente nell'adozione delle deliberazioni;
- cura la tenuta dei libri sociali;
- coordina la gestione delle attività sociali.

Art. 24 - Il Tesoriere

Il Tesoriere:

- cura la gestione contabile dell'Associazione, avvalendosi anche di eventuali Consulenti esterni e riferendo con urgenza al Consiglio Direttivo in caso di problemi finanziari;
- predispone gli atti contabili previsti dalle norme;
- richiede il pagamento delle quote ai Soci e convalida annualmente le tessere di quelli in regola, riferendo al Consiglio del mancato pagamento delle quote ;
- controlla le entrate e le uscite;
- decide sulle spese ordinarie entro i limiti delegati dal Consiglio Direttivo ;
- cura il rendiconto.
- conserva i verbali dei Revisori dei Conti.

Art. 25 - Il Collegio dei Revisori

La gestione della Associazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, eletti ogni tre anni dall'Assemblea dei soci contestualmente con l'elezione del Consiglio Direttivo; restano in carica al pari di quest'ultimo e sono rieleggibili. In caso di decadenza del Consiglio Direttivo devono comunque assicurare l'esatto adempimento delle loro funzioni fino alla nomina del nuovo Collegio.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione sul rendiconto economico e finanziario annuale, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo e possono richiedere agli amministratori le informazioni ritenute utili a tali



Associazione Culturale Giostra Cavalleresca di Sulmona



scopi. Il Collegio partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo cui è invitato, senza avere però diritto di voto.

Il Collegio nomina al suo interno un Presidente che lo convoca almeno ogni trimestre. Delle riunioni effettuate e degli accertamenti eseguiti i Revisori devono redigere apposito verbale consultabile dai componenti degli organi sociali.

Art. 26 - Il collegio dei probiviri

Il Collegio dei Probiviri, che funzionerà con i poteri di amichevole compositore, è costituito da tre soci, eletti tra quelli maggiorenni, che nominano tra loro un Presidente, restano in carica per tre anni e sono rieleggibili. In caso di decadenza del Consiglio Direttivo devono comunque assicurare l'esatto adempimento delle loro funzioni fino alla nomina del nuovo Collegio.

Il Collegio giudica "ex bono et equo", senza formalità di procedure su tutte le eventuali controversie insorte fra i soci, fra questi e l'Associazione e fra gli organi di questa. Sono escluse le altre forme di giurisdizione. Il lodo arbitrale del Collegio è inappellabile.

Art. 27 - Consiglio dei Capitani

Alla Giostra di Sulmona partecipano, con un proprio cavaliere le realtà territoriali individuate nell'ambito del centro storico della Città (i Sestieri, inclusi entro l'antica prima cinta muraria, e i Borghi, inclusi tra le antiche prima e seconda cinta muraria) e i cui Capitani, unitamente al Presidente dell'Associazione, costituiscono il Consiglio dei Capitani.

Questo provvederà, ai fini della realizzazione del "Progetto Giostra", a coordinare le relative azioni e a regolamentare i rapporti fra i Sestieri e Borghi e fra questi e l'Associazione a mezzo di appositi atti, comprese eventuali convenzioni.

Art. 28 - Consulte della Giostra

Allo scopo di ampliare e rafforzare il "Progetto Giostra", con l'ottica dello sviluppo di adeguate sinergie, il Consiglio Direttivo si avvale della collaborazione di organismi consultivi all'uopo costituiti, previo parere favorevole dell'Assemblea che ne definisce anche gli obiettivi e le modalità di funzionamento. Comunque possono essere attivate:

- a) la "Consulta della Giostra", di cui fanno parte: i Capitani dei Borghi e dei Sestieri; i rappresentanti legali, o loro delegati istituzionali, del Comune di Sulmona, della Provincia dell'Aquila, della Regione, della Comunità Montana Peligna, della Camera di Commercio; i rappresentanti di Enti pubblici e privati e delle Associazioni, individuati all'uopo dallo stesso Direttivo, che espletano la loro attività nella città di Sulmona e/o nel suo comprensorio.



Associazione Culturale Giostra Cavalleresca di Sulmona



Il Consiglio Direttivo si avvale della predetta Consulta, convocata e presenziata dal Presidente dell'Associazione Giostra o dal suo delegato all'uopo designato, ogni qualvolta lo ritenga necessario - anche su proposta di una singola componente della Consulta-, e comunque almeno tre volte l'anno, per identificare gli obiettivi da condividere con le varie realtà in essa coinvolte; per definire le strategie atte a raggiungerli; per coordinare le azioni necessarie da realizzare da parte di ciascuna componente della Consulta;

- b) la "Consulta dei Direttivi delle Associazioni dei Borghi e Sestieri", convocata e presenziata dal Presidente dell'Associazione Giostra o dal suo delegato all'uopo designato, ogni qual volta lo ritenga necessario.

Art. 29 - Commissioni specialistiche

Al fine di raggiungere gli scopi statutari il Consiglio Direttivo si avvale del supporto di Commissioni, in primis di quelle specificate nei seguenti articoli, all'uopo costituite.

Le Commissioni, prioritariamente sulla base degli obiettivi e criteri indicati dal Consiglio Direttivo, elaborano i progetti di loro competenza, sviluppano le idee, promuovono le iniziative necessarie per supportare ed arricchire, culturalmente, l'intero progetto. Esse vanno interpretate come spazi culturali, professionali e tecnici in simbiosi con il Consiglio Direttivo per la realizzazione delle iniziative proposte dalle stesse Commissioni ed approvate dall'Organo Direttivo, in virtù della responsabilità di gestione che compete a quest'ultimo.

Le Commissioni, presiedute da un responsabile, socio dell'Associazione, nominato dal Consiglio Direttivo, sono composte da tutti coloro (soci e non soci), indicati dai rispettivi responsabili, che per il possesso di particolari requisiti morali e tecnici, sono disponibili ad offrire la loro collaborazione all'interno della struttura organizzativa.

Il lavoro delle Commissioni è coordinato ed organizzato dai responsabili, che fungono da anello di congiunzione tra esse ed il Consiglio.

Art. 30 - Commissione Storica

La sua funzione è quella di:

- effettuare studi e ricerche sul periodo in cui a Sulmona si teneva la Giostra, dal punto di vista storico, culturale, politico, amministrativo, ecc.;
- curare la documentazione storica per le pubblicazioni e per il materiale informativo che verranno prodotti nell'ambito della Giostra relativamente a questo settore;
- elaborare progetti utili alla divulgazione di tutto il lavoro svolto dalla Commissione stessa per una più efficace comprensione della Giostra Cavalleresca;



Associazione Culturale Giostra Cavalleresca di Sulmona



- collaborare con la Commissione Artistica nella ricostruzione dei costumi, delle armi, degli standardi, ecc., necessari alla Giostra, al Corteo Storico e all'arredo urbano.

Art. 31 - Commissione Artistica

La sua funzione è quella di:

- collaborare, ove richiesto, alla veste tipografica del materiale documentario e informativo che verrà prodotto, in collaborazione con la Commissione Storica ed altre strutture organizzative sia interne che esterne all'Associazione, ciascuna per quanto di competenza;
- individuare le modalità più efficaci e di maggior prestigio che portino alla realizzazione del manifesto ufficiale della Giostra e dell'effigie del Palio;
- effettuare studi e ricerche sugli aspetti artistico-culturali del periodo in cui a Sulmona si teneva la Giostra;
- supervisionare, e se richiesto ideare, con la collaborazione delle altre Commissioni e nel rispetto dei regolamenti eventualmente adottati all'uopo dall'Associazione, la realizzazione dei costumi e degli strumenti del Corteo Storico (armi, bandiere, armature, strumenti musicali, addobbi, bardature, ecc.) in aderenza al periodo storico in cui si svolgeva la manifestazione.

Art. 32 - Commissione attività culturali

La sua funzione è quella di:

- elaborare le idee ed i progetti e curare la realizzazione di iniziative di varia caratterizzazione e valenza (musica, danza, cinema, teatro, mostre, congressi, convegni, conferenze, concorsi, rassegne, sfilate, gare, manifestazioni in costume, ecc.) che, in appoggio e nell'ambito della manifestazione centrale ed in linea con l'impostazione generale del progetto, verranno effettuate a Sulmona e nel comprensorio, sia durante i giorni della Giostra che in periodi da essa lontani.

Art. 33 - Commissione Tecnica

In collaborazione con le altre Commissioni, avrà la funzione di:

- studiare la fattibilità tecnica e gli aspetti logistici delle proposte presentate da queste o dal Consiglio o da strutture esterne;
- fornire il contributo di conoscenza e di professionalità alle iniziative programmate, specialmente in riferimento allo svolgimento della Giostra e delle attività collaterali ad essa connesse.



Art. 34 - Scuole ed esposizioni

Possono essere costituite, in seno all'Associazione, scuole specifiche allo scopo di preparare nel modo migliore possibile tutte le tipologie di figuranti che parteciperanno alle manifestazioni ed altre scuole necessarie a sviluppare attività connesse con il Progetto Giostra.

Alle varie scuole potranno partecipare tutti coloro che manifesteranno interesse ed attitudini adeguati.

L'Associazione potrà allestire sale appositamente attrezzate per l'esposizione dei costumi, palii, bandiere, manifesti, bozzetti ecc..

In un apposito albo, da conservarsi presso la segreteria dell'Associazione, saranno riportati ogni anno i nomi dei Cavalieri vincitori della Giostra e del Comune o Sestiere o Borgo di provenienza.

Titolo IV - Patrimonio e rendiconto

Art. 35 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) quote di iscrizione e associative;
- b) contributi, lasciti, elargizioni, sovvenzioni, donazioni, di Enti pubblici e/o privati e di persone fisiche;
- c) quote di partecipazione;
- d) proventi derivanti da iniziative promosse dall'Associazione o dalla partecipazione dell'Associazione ad esse;
- e) eventuali avanzi di gestione con vincolo di destinazione alla realizzazione dello scopo sociale;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni stipulate con terzi;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali ed occasionali;
- h) beni mobili ed immobili di sua proprietà;
- i) ogni altro bene pervenuto a titolo oneroso o gratuito all'Associazione.

L'inventario del patrimonio sociale deve essere redatto e tenuto secondo le norme stabilite dal regolamento interno.

Durante la vita dell'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

Art. 36 - Rendiconto annuale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 28 febbraio di ogni anno il Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea dei Soci, per le relative approvazioni, il rendiconto annuale economico e finanziario, con l'allegata situazione patrimoniale e il preventivo di gestione.



Associazione Culturale Giostra Cavalleresca di Sulmona



Il rendiconto economico e finanziario e il preventivo di gestione devono essere depositati presso la sede dell'Associazione prima dei sette giorni precedenti l'adunanza dell'Assemblea per poter essere consultati da ogni socio.

Titolo V - Norme generali, transitorie e finali

Art. 37 - riconoscimento della personalità giuridica

L'Associazione potrà chiedere in ogni tempo il riconoscimento della propria personalità giuridica, con iscrizione nel pubblico registro, osservati tutti gli obblighi di legge. In tale caso i diritti e gli obblighi conseguenti alla qualifica di Socio si intenderanno trasmessi alla nuova configurazione giuridica assunta dall'Associazione.

Art. 38 - Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, deliberato ai sensi del precedente art. 3, o di sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio sociale residuo, dopo soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto ad Associazioni che perseguono i medesimi scopi o al Comune di Sulmona, nel rispetto comunque delle disposizioni di legge. L'Assemblea nominerà uno o più liquidatori.

Art. 39 - Norme di rinvio

Sono da considerarsi parte integrante del presente Statuto le norme che disciplinano i rapporti tra le diverse componenti del "Progetto Giostra" - contenute in appositi atti da esse sottoscritti - e i regolamenti organici della manifestazione Giostra Cavalleresca di Sulmona e di quelle collaterali approvati dal Consiglio Direttivo.

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si farà riferimento ai regolamenti adottati ai sensi dello stesso, a specifici atti eventualmente deliberati dall'Assemblea e, infine, alle norme di legge vigenti in materia di "Associazioni".

Nei casi in cui, in fase di applicazione, si dovessero ravvisare nell'Atto costitutivo e nel presente Statuto norme contraddittorie o di difficoltà applicativa è demandata all'Assemblea il compito di deliberare in merito alla autentica interpretazione e ai conseguenti aspetti attuativi.

Il presente Statuto, conforme alla volontà di tutti i soci, obbliga gli associati al rispetto di ogni norma, clausola e previsione in esso contenuta.

Sulmona, 9 Novembre 2010